



Istituto Autonomo Case Popolari

TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTOSOGLIA

Sezione I – Gestione telematica dell'Elenco degli operatori economici

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente documento disciplina l'istituzione, la gestione e l'utilizzo di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani (di seguito, anche Amministrazione) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione nei seguenti casi:

In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge; la variazione dei predetti limiti sarà recepita dinamicamente all'interno del presente Regolamento.

In caso di assenza o insufficienza di Ditte iscritte negli Elenchi da invitare alle procedure selettive ovvero per ampliare la schiera dei potenziali partecipanti sarà possibile attingere dall'Elenco degli O.E. iscritti al MePA e all'Albo Unico dei Professionisti istituito dalla Regione Siciliana (Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12, art.12).

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende fornitrici di beni e servizi;
- Tecnici progettisti ed assimilati;

Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://iacptrapani.acquistitelematici.it>

Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici



L'Operatore Economico (OE) che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'O.E. privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'iscrizione alla CCIAA e l'importo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione.

Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale che devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo) indicando l'iscrizione alla CCIAA e l'importo dei servizi e/o forniture eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 e all'art. 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. Ai fini dell'iscrizione tutti gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

- Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla II classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi



- Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

- iscrizione nell'Albo Unico Regionale degli operatori economici istituito ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- Indicazione dell'importo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

ART. 5 - DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti di Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani o loro parenti/affini di primo grado.

In quest'ultimo caso, e solo per società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta per prima.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO



L'O.E. interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Elenco Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

Una volta effettuata la registrazione, l'O.E. sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione impedirà la richiesta di abilitazione.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Elenco di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione diverse da quelle orsù descritte, ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo non sarà ammessa.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ all'indirizzo <https://iacptrapani.acquistitelematici.it> In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda. Ed ha durata annuale

L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento ovvero aggiornarla.

È consentito integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione autenticandosi nella sezione "Accedi" e inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali l'O.E. sarà riassoggettato a nuova abilitazione e la presenza nell'Elenco sarà momentaneamente sospesa.

Ai fini dell'aggiornamento, a ciascun O.E. sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire da 60gg. Antecedenti la scadenza che ricorderà di rinnovare/aggiornare la propria iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini assegnati decadranno automaticamente dall'elenco. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Elenco. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.



ART. 7 - VERIFICHE

L'Amministrazione effettuerà verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione la periodicità e il campione è oggetto di indicazione all'interno del Piano Anticorruzione. In caso di esito negativo, l'O.E. sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, soltanto che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti.

La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART. 8 - DURATA DELL'ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4;
 - Falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
 - Grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione nell'esecuzione del contratto;
- Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione è sospesa anche qualora l'operatore economico



abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.

La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Amministrazione.

La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

In caso di contenzioso con l'Ente l'iscrizione dell'O.E. è sospesa fino alla risoluzione definitiva dello stesso senza necessità di specifica notificazione formale.

ART. 9 - INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare saranno, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco. Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la certezza della provenienza del flusso delle comunicazioni.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile ricevere la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata e la conoscenza del suo contenuto ed eventuali integrazioni e modificazioni di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", elaborato a cura del fornitore della piattaforma consultabile alla pagina: <https://iacptrapani.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>.

Art. 10 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza, gli inviti sono strettamente personali.



La scelta dei partecipanti da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di equa rotazione anche mediante selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico e del numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata di accesso agli atti.

Il ricorso all'Elenco non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi, anche professionali, e forniture nei seguenti casi:

- Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse
- Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate
- Per gli affidamenti di modico valore.

L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione.

Gli O.E. non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione ed è fatto divieto di cedere l'invito salvo espresso consenso del RUP.

Non si ricorre all'Albo dei fornitori per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

ART. 11 - AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, il cui valore di base, senza oneri tributari o previdenziali, non sia superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatti salvi gli obblighi di utilizzo di altri strumenti telematici di negoziazione indicati dalla normativa vigente, si può procedere nei seguenti modi:

- a) Mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- b) Mediante indagine esplorativa di mercato tra due o più O.E. effettuata anche in modo informale ove il responsabile unico del procedimento lo ritenga necessario;

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici fino all'individuazione della migliore offerta per la committenza. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma online di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il primo step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.



Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso della firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata e di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce la segretezza dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle stesse.

Lo scambio delle informazioni tra la S.A. e l'O.E. anche ai fini del soccorso istruttorio avverrà esclusivamente sulla piattaforma telematica e con la tempistica prevista nell'invito ovvero indicata nella richiesta.

È altresì consentito agli O.E. la partecipazione virtuale alle sedute di gara condotte attraverso procedura telematica.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, titolare del trattamento dei dati personali, in conformità all'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") procederà al trattamento dei dati personali forniti con le seguenti modalità:

I dati forniti al momento dell'iscrizione e nell'eventuale successiva fase di richiesta di abilitazione agli albi informatizzati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza. Per maggiori informazioni, si prenda visione della informativa completa disponibile all'indirizzo <https://iacptrapani.acquistitelematici.it/privacy>

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 15 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.



Sezione II – Gestione delle procedure di selezione del privato contraente per importi di forniture di beni, servizi e lavori al di sotto della soglia comunitaria

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

“CODICE” il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti pubblici)

“Commissione” la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice

“RUP” il Responsabile Unico del Procedimento

“RdO” la Richiesta di Offerta, documento inviato a tutti i possibili fornitori di beni, lavori e servizi contenente le specifiche tecniche e d economiche e le condizioni amministrative

“CUP” il Codice Unico di Progetto;

“CIG” il Codice Identificativo Gara

2. Si intendono recepite integralmente le definizioni di cui all’art. 3 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure dello Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Trapani per l’affidamento la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (artt. 35 e 36 del Codice). Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le indicazioni fornite dall’ANAC nelle linee guida 4 che non essendo vincolanti ne consentono un motivato scostamento.

2. Il valore dell’appalto è calcolato per come previsto dall’art. 35 del Codice.

3. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia in oggetto, anche le disposizioni qui contenute che siano divenute incompatibili con la nuova normativa si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme Comunitarie/nazionali/regionali.

4. Sono escluse dal presente regolamento le spese economali;

5. È obbligatorio l’impiego della piattaforma telematica per gli acquisti di beni, servizi e lavori utilizzata dall’Ente e, in casi motivati, bisogna attingere agli elenchi di fornitori iscritti alla piattaforma MEPA gestito dal Ministero delle Finanze;



6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate in forma dinamica le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati ai sensi della L. 190/2012.

Art. 3 – Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli artt. 30, 34, 36, e 42 del Codice come esplicitati nelle linee guida ANAC n° 4 vigenti;
2. È necessario consentire una effettiva partecipazione agli O.E. iscritti nell'Albo di questo Ente;
3. Nessuna acquisizione di beni e di lavori può essere frazionata al solo scopo di sottrarla alla disciplina di questo regolamento;
4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
5. L'avvio delle procedure negoziate avverrà tramite pubblicazione di un avviso sul internet istituzionale.

Art. 4 - Rotazione affidamento inviti

1. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento agli operatori già aggiudicatari di un appalto nell'arco dell'anno solare. In questo arco temporale, è possibile reinvitare a indagini o procedure negoziate operatori che abbiano già ricevuto inviti a condizione che essi non siano risultati aggiudicatari.
2. Le ditte devono essere selezionate utilizzando la piattaforma elettronica che gestisce l'Albo fornitori dell'Ente e, qualora lo stesso fosse insufficiente o vi fossero motivi di opportunità da sostenere, si dovrà ricorrere agli elenchi del MePA gestito dal Ministero delle Finanze.
3. Le fasce economiche sono le seguenti:

Fornitura di beni e servizi	Lavori
Fino ad € 75.000***	Fino ad € 150.000*
€ 75.000<I<€ 215.000	€ 150.000<I≤€ 350.000**
	€ 350.000<I≤€ 1.000.000**
	€ 1.000.000<I≤€ 5.382.000**

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - Arbitrari frazionamenti delle commesse;
 - Ingiustificate aggregazioni nel calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - Alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.



5. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente per la ripetizione di lavori simili deve avere carattere eccezionale e richiede uno specifico onere motivazionale ed economico. In ogni caso, bisogna anche tenere conto del grado di soddisfazione della prestazione resa nei precedenti rapporti contrattuali e del mantenimento della competitività del prezzo rispetto al mercato. La presente norma non si applica in caso di espressa previsione negli atti di gara per come specificato all'art. 106 comma 1 lett a) e b) del Codice dei Contratti.

Art. 5 - Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP ai sensi dell'art. 31 c. 1 del Codice e, ove sia opportuno per la natura delle prestazioni o per esigenze organizzative, il Direttore dell'esecuzione e/o il Direttore dei Lavori.

Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica ex art. 5 della L. 241/90, nella persona del Dirigente competente.

2. Il RUP è nominato in conformità al c. 5 dell'art. 31 del Codice e delle linee guida 4 dell'ANAC tra i dipendenti dell'Ente.

3. Il RUP, avvalendosi delle strutture interne dell'Ente, svolge i propri compiti e si assicura che le procedure siano eseguite in coerenza con questo Regolamento attestando – espressamente - l'avvenuta positiva verifica del possesso dei requisiti di legge da parte del privato contraente.

4. Si rinvia dinamicamente alla disciplina del Codice dei contratti per tutto quanto riguarda il ruolo e le funzioni del RUP negli Appalti e nelle Concessioni.

Art. 6 – Lavori, Servizi e Forniture – Procedure di selezione dei contraenti

1. Gli Operatori Economici (OE) sono di norma iscritti nell'Albo delle Imprese di Fiducia dell'Ente e, avendo dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice integrati da quelli di idoneità professionale e/o capacità tecnica economica e finanziaria, non è necessario che ripetano la dichiarazione in sede di partecipazione.

2. Il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione soltanto per l'aggiudicatario.

3. L'Ufficio Contratti è tenuto annualmente a sorteggiare tra tutti gli iscritti complessivamente all'Albo una percentuale indicata nel Piano Anticorruzione per eseguire la comprova delle dichiarazioni spedite ai fini di iscrizione.

4. In caso di adesione a Convenzioni non saranno eseguiti controlli di alcun genere trattandosi di compito del soggetto aggregatore.

A) Appalti di lavori di importo inferiore ad € 40.000



Questi affidamenti sono eseguiti direttamente previa indagine di mercato cui invitare almeno due O.E. (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari. Oltre alla valutazione comparativa di offerte/preventivi di spesa acquisiti mediante indagine sarà possibile selezionare il privato contraente, nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e concorrenza, mediante confronto basato su:

- Listini e prezziari Ufficiali di lavori in uso in Sicilia e in Italia.
- Analisi di precedenti commesse identiche o analoghe ancorché elaborate da altre amministrazioni.

L'affidamento è formalizzato con un unico atto che contenga tutti gli elementi di carattere tecnico ed amministrativo strettamente necessari a giustificare l'adozione e l'impegno della spesa.

Le verifiche del possesso dei requisiti per l'affidatario saranno svolte per tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge L. 190/2012 e s.m. e i., sul Casellario ANAC, sull'Elenco tenuto dalla Prefettura competente ai sensi D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

Dell'esito dell'indagine dovrà essere data notizia ai partecipanti con espresso richiamo alla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 che sarà adottata in caso di affidamento.

B) Affidamenti di lavori importo compreso tra € 40.000 ed € 150.000

Questi affidamenti sono eseguiti direttamente previa indagine di mercato cui invitare almeno cinque O.E. (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

Oltre alla valutazione comparativa di offerte/preventivi di spesa acquisiti mediante indagine sarà possibile selezionare il privato contraente, nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e concorrenza, mediante:

- Listini e prezziari Ufficiali di lavori in uso in Sicilia e in Italia.
- Analisi di precedenti commesse identiche o analoghe ancorché elaborate da altre amministrazioni.

L'affidamento è formalizzato con un unico atto che contenga tutti gli elementi di carattere tecnico ed amministrativo strettamente necessari a giustificare l'adozione e l'impegno della spesa.

Le verifiche del possesso dei requisiti per l'affidatario saranno svolte per tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge L. 190/2012 e s.m. e i., sul Casellario ANAC, sull'Elenco tenuto dalla Prefettura competente ai sensi D.P.C.M. 18 aprile 2013.



Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

C) Affidamenti di lavori importo compreso tra € 150.000 ed € 350.000

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 10 OE (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

Le verifiche del possesso dei requisiti per l'affidatario saranno svolte per tutti requisiti di cui all'art. 80 del Codice, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge L. 190/2012 e s.m. e i., sul Casellario ANAC, sull'Elenco tenuto dalla Prefettura competente ai sensi D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

D) Affidamenti di lavori importo compreso tra € 350.000 ed € 1.000.000

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 20 OE (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

Le verifiche del possesso dei requisiti per l'affidatario saranno svolte per tutti requisiti di cui all'art. 80 del Codice, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge L. 190/2012 e s.m. e i., sul Casellario ANAC, sull'Elenco tenuto dalla Prefettura competente ai sensi D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

E) Affidamenti di lavori importo superiore a € 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 30 OE (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

Le verifiche del possesso dei requisiti per l'affidatario saranno svolte per tutti requisiti di cui all'art. 80 del Codice, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge L. 190/2012 e s.m. e i., sul Casellario ANAC, sull'Elenco tenuto dalla Prefettura competente ai sensi D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

F) Affidamenti di fornitura beni e servizi importo inferiore a € 75.000

Questi affidamenti sono eseguiti direttamente previa indagine di mercato cui invitare almeno cinque soggetti (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.



Oltre alla valutazione comparativa di offerte/preventivi di spesa acquisiti mediante indagine sarà possibile selezionare il privato contraente, nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e concorrenza, mediante:

- Indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o altri canali di informazione nonché analisi dei prezzi da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico;
- Listini e prezziari Ufficiali di beni e servizi in uso in Sicilia e in Italia;
- Analisi di precedenti commesse identiche o analoghe ancorché elaborate da altre amministrazioni.

L'affidamento è formalizzato con un unico atto che contenga tutti gli elementi di carattere tecnico ed amministrativo strettamente necessari a giustificare l'adozione e l'impegno della spesa.

Le verifiche del possesso dei requisiti per l'affidatario saranno svolte per tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge L. 190/2012 e s.m. e i., sul Casellario ANAC, sull'Elenco tenuto dalla Prefettura competente ai sensi D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

G) Affidamenti di fornitura beni e servizi importo compreso tra € 75.000 ed € 215.000

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 10 OE (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA) in possesso dei requisiti minimi necessari.

Le verifiche del possesso dei requisiti per l'affidatario saranno svolte per tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge L. 190/2012 e s.m. e i., sul Casellario ANAC, sull'Elenco tenuto dalla Prefettura competente ai sensi D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

H) Affidamenti di fornitura servizi di ingegneria importo inferiore a € 75.000

Questi affidamenti sono eseguiti direttamente previa indagine di mercato invitando almeno cinque soggetti (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA o all'Albo Regionale dei Professionisti) in possesso dei requisiti minimi necessari.

La valutazione comparativa acquisita mediante indagine sarà eseguita sulla scorta della determinazione degli onorari determinabili utilizzando la Tariffa Professionale Ingegneri ed Architetti approvata con il DM 17/06/2016. Per particolari prestazioni professionali non contemplate dalla Tariffa orsù citata saranno applicabili forme di tariffa analoghe impiegate per la determinazione degli onorari riguardanti le prestazioni di Geometri e Periti ovvero adottate dalle Consulte degli Ordini e dei Collegi professionali.



L'affidamento è formalizzato con un unico atto che contenga tutti gli elementi di carattere tecnico ed amministrativo strettamente necessari a giustificarne l'adozione e l'impegno della spesa.

Le verifiche per l'affidatario saranno svolte per tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, sul Casellario ANAC e per l'iscrizione all'Albo Regionale dei Professionisti. Allo stesso modo sarà verificata l'idoneità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L. 190/2012 e s.m. e i..

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

In caso di servizi di ingegneri di importo inferiore ad € 40.000 e riferiti ad attività specialistiche come quelle inerenti la Categoria di tariffa TIC (Sistemi informativi, Sistemi e reti di telecomunicazione, Sistemi elettronici ed automazione) è consentito il ricorso ad indagine limitata a due professionisti.

l) Affidamenti di fornitura di servizi di ingegneria di importo compreso tra € 75.000 ed € 215.000

Questi affidamenti sono eseguiti mediante procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) selezionando mediante sorteggio almeno 10 OE (se presenti nell'Albo ovvero ricorrendo agli Elenchi MePA o all'Albo Regionale dei Professionisti) in possesso dei requisiti minimi necessari.

L'affidamento è formalizzato con un unico atto che contenga tutti gli elementi di carattere tecnico ed amministrativo strettamente necessari a giustificarne l'adozione e l'impegno della spesa.

Le verifiche per l'affidatario saranno svolte per tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice, sul Casellario ANAC e per l'iscrizione all'Albo Regionale dei Professionisti. Allo stesso modo sarà verificata l'idoneità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della L. 190/2012 e s.m. e i.

Salvo norme semplificatrici derogatorie e/o transitorie, si utilizza il criterio dell'OEPV basata sul rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3 del Codice.

Di norma non è eseguita la valutazione di congruità dell'offerta salvo che il RUP, per effetto di elementi specifici ed oggettivi, la ritenga anormalmente bassa.

Tutti gli inviti sono strettamente personali e non sono cedibili a terzi qualora si verificasse questa eventualità l'offerta ricevuta da parte di terzi non invitati non sarà presa in considerazione ai fini della procedura di selezione.

Qualora l'O.E. invitato partecipasse nelle forme previste dall'art. 48 del Codice ovvero in avvalimento è necessario che i soggetti cooptati dal concorrente siano iscritti nell'Albo utilizzato dall'Ente ai fini della selezione.

In caso di affidamenti diretti questo Ente non richiederà garanzia provvisoria di cui all'art. 93 c. 1 e definitiva ex art. 103 c. 11 del Codice mentre per progettisti e verificatori esterni è sempre necessaria la polizza introdotta dall'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, e disciplinata dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012.



Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) della L. 120/2020, questo Ente delimita l'ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell'appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d'appalto. Pertanto, nello specifico, minore sarà il valore economico dell'appalto, più ristretto potrà essere l'ambito territoriale in cui la stazione appaltante potrà scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura al fine di garantire la qualità delle prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali così garantendo il legittimo utile all'appaltatore.

In caso di procedure derogatorie, semplificatrici o comunque diverse rispetto a quelle descritte resteranno fissi il sorteggio ed i principi quantitativi in ordine agli O.E. da invitare nelle procedure negoziate ossia raddoppiare il numero degli invitati previsto indicato dalla norma nella ragione ispiratrice generale consistente nella necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici nell'ottica di contrastare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, senza costituire un pregiudizio per i presidi di legalità. Resta esclusa da questa precisazione la fascia di lavori di importo inferiore ad € 40.000 per la quale la norma vigente esclude il ricorso alla selezione previa indagine senza nemmeno espressa giustificazione.

Tutte le procedure di gara si svolgono in seduta pubblica utilizzando la piattaforma dell'Istituto e sono verbalizzate. Il seggio è nominato dal Dirigente dell'Area, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, con lettera protocollata acquisendo le dichiarazioni di assenza di incompatibilità con i concorrenti da riportare nel primo verbale utile. Il seggio di norma è composto dal Presidente di gara e due testimoni di cui uno assume le funzioni di segretario verbalizzante. I verbali di gara, al termine di ogni seduta, sono pubblicati sulla piattaforma telematica ad esclusione di quelli riservati che trattano la valutazione delle OEPV e gli atti di cui all'art. 53 del Codice.

Art. 7 Procedure di affidamento – norma transitoria

In vigenza delle norme di semplificazione (L. 120/2020), al fine di rispettare i termini di espletamento delle gare, si precisa che restano ferme le semplificazioni introdotte, tra cui in particolare:

- si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non sarà necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

Art. 8 Cauzioni



Cauzione provvisoria

Vige la normativa contenuta nell'art. 93 del Codice dei Contratti; per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023 vale l'esenzione dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 ossia l'Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 citato, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Al termine di questa disciplina sarà applicata la nuova al momento vigente senza bisogno di modifica o integrazione del presente Regolamento.

Cauzione definitiva

Per affidamenti inferiori a € 40.000 l'esonero della garanzia è adeguatamente motivato ed è subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 9 Lavori di Somma Urgenza

Nelle circostanze di Somma Urgenza che non consentono alcun indugio, il Tecnico che si reca sui luoghi verifica la disponibilità di imprese al momento contrattualizzate con l'Ente e, in caso negativo oppure in caso di impossibilità ad intervenire, informa il Dirigente competente delle cause che hanno provocato l'emergenza e i lavori strettamente necessari per eliminare le condizioni di pericolo. Il Dirigente con proprio provvedimento individua le misure da attuare.

L'esecuzione dei lavori di S.U. non può superare la soglia di € 200.000 secondo le modalità del Codice.

Art. 10 – Forma del Contratto

In caso di affidamento diretto, a prescindere di svolgimento di preventiva indagine, il contratto è stipulato con il sistema della lettera commerciale; per gli incarichi professionali è sottoscritto il Disciplinare d'incarico ovvero, in caso di collaudi la lettera d'incarico. Sono dovuti i Diritti di Segreteria nella misura fissata dal Regolamento dell'Ente nel caso di intervento dell'Ufficiale rogante.

In caso di procedura negoziata il contratto è, di norma, stipulato con scrittura privata non autenticata salvo gli incarichi professionali per i quali è sottoscritto il Disciplinare d'incarico ovvero, in caso di collaudi, la lettera d'incarico.

La stipula del documento contrattuale avviene con in modalità elettronica; pertanto esso è inviato tramite PEC alla controparte che lo firma digitalmente e oa restituisce – Via PEC – a questo Ente che lo sottoscrive attraverso il proprio Dirigente digitalmente e provvede a protocollarlo dopo l'acquisizione di tutte le sottoscrizioni e, insieme all'offerta, è sempre soggetto al bollo.



In caso di contratto da stipulare in pendenza di ricorso bisognerà prevedere ai sensi art. 1353 del codice civile, una condizione risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole per la S.A.-

La registrazione del documento contrattuale è a cura di chi ne abbia interesse.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.

QUADRO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA

L 120/20	Procedura	Contratti	Modalità
Art.1 co. 2 lett. a)	Affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 O.E. salvo specifiche motivazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di valore inferiore a 150.000; ▪ servizi e forniture di importo inferiore a 75.000; ▪ servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 75.000. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Può essere adottata un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, che contiene gli elementi descritti nell'art.32, co. 2 del Codice; ▪ Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93.
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori da 150.000 e inferiori a 350.000; ▪ servizi e forniture da 75.000 e inferiori a 214.000,00. 	<p>Gli operatori da invitare sono scelti tramite il ricorso a elenchi; Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93. In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Può essere utilizzato sia il criterio qualità prezzo che del prezzo più basso.</p>
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ servizi di ingegneria e architettura di valore da 75.000 e inferiore a 214.000,00; 	<p>Gli operatori da invitare sono scelti tramite il ricorso a elenchi; Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93. Si utilizza il criterio dell'OEPV basata sul rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3.</p>
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 20 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori di valore da 350.000 e inferiori a 1 milione di euro. 	<p>Gli operatori da invitare sono scelti tramite il ricorso a elenchi; Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93. In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Può essere utilizzato sia il criterio qualità prezzo che del prezzo più basso.</p>
Art.1 co. 2 lett. b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 30 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavori da 1 milione di euro e inferiore a 5.350.000. 	<p>Gli operatori da invitare sono scelti tramite il ricorso a elenchi; Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93. In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Può essere utilizzato sia criterio qualità prezzo che quello del prezzo più basso.</p>